

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 17 del 19-02-2021

OGGETTO: Finanziamento ex art. 41-bis del D.L. 50/2017 convertito con Legge 96/2017. Progettazione esecutiva degli interventi di <<Adeguamento sismico di stabile termale di antica costruzione in muratura e connesse opere di sistemazione impiantistica >> sull'edificio di proprietà comunale di cui al FG. 11 p.lla 5 . Art. 216 comma 12 D.Lgs. 50/2016. Direttive al Responsabile Unico del Procedimento in ordine ai criteri di nomina della Commissione.

L'ANNO duemilaventuno IL GIORNO diciannove DEL MESE DI febbraio ALLE ORE 13:00 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LINO MASSIMI CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA Ing. Alberto Guerrieri NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.19 DEL 18-02-2021

Oggetto: Finanziamento ex art. 41-bis del D.L. 50/2017 convertito con Legge 96/2017. Progettazione esecutiva degli interventi di <<Adeguamento sismico di stabile termale di antica costruzione in muratura e connesse opere di sistemazione impiantistica >> sull'edificio di proprietà comunale di cui al FG. 11 p.lla 5 . Art. 216 comma 12 D.Lgs. 50/2016. Direttive al Responsabile Unico del Procedimento in ordine ai criteri di nomina della Commissione.

Viste le Determinazioni del Responsabile C.U.C. Geom. Giuseppe Gregori n° 1 del 11.01.2019 con la quale veniva approvato il Bando e il disciplinare di gara della procedura in oggetto ; n° 2 del 12.02.2019 con la quale veniva stabilita una proroga dei termini, n° 3 del 01.03.2019 recante 2^ proroga , n° 4 del 05.03.2019 afferente rettifica disciplinare di gara ;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 11.01.2019, con la quale veniva nominato R.U.P. il Geom. Giuseppe Gregori e venivano date direttive al medesimo;

Atteso che le gare in oggetto verranno affidate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico (art 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016);

Atteso che tra tali direttiva vi era quella di << le eventuali modifiche distributive e funzionali, dovranno essere risolte , previa ulteriore direttiva dell'Amministrazione e percorso di **concordamento con il concessionario Antrodoco Terme srl**, nell'ottica di una complessiva razionalizzazione dell'intero complesso termale, e quindi anche nel rapporto con gli altri due edifici (piscina e centro polifunzionale) presenti nel parco>>;

Dato atto che, a seguito di attività ispettiva di ANAC sul contratto di concessione LLPP 7/2006 (concessionario Antrodoco Terme srl), inerente anche l'edificio oggetto di affidamento di incarico, il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori comunicò con nota 4130 del 20.05.2019 l'avvio della procedura di risoluzione del contratto di concessione, procedura conclusasi con la Delibera di GC 14.02.2020 n° 22, che ha di fatto estraniato il concessionario dalla gestione del detto edificio;

Atteso che, a cura del R.U.P. quale seggio monocratico di gara, è stata nelle more svolta l'attività di esame della documentazione amministrativa, ma non si è ancora attivata, sia a causa dei rallentamenti introdotti dalla procedura di risoluzione contrattuale che dell'incertezza normativa in ordine all'applicazione dell'art. 78 D.Lgs. 50/2016 (Albo dei Commissari) , la procedura di esame delle offerte da parte di idonea commissione;

Dato atto che , anche in vista della ripresa delle attività di valorizzazione del complesso termale, sulla scorta del criterio di aggiudicazione predeterminato , occorre, (in base all'art. 77 comma 1 del Codice Contratti, procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice , fermo restando che il Responsabile Unico del Procedimento continua ad assolvere, per le verifiche amministrative , la funzione seggio di gara monocratico come previsto dal disciplinare;

Dato atto che, in base alla corretta applicazione della normativa , essendo sospesa con Comunicato del Presidente dell'ANAC 15.09.2019 , nonché dell'art. 1 comma 1 lettera c) del D.L. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri") , l'operatività dell'art. 77 comma 3 e quindi 78 del D.Lgs. 50/2016 , che prevede l'istituzione dell'Albo dei Commissari previsto dall'art 78 del Codice ,ed in base alla disciplina transitoria stabilita dall'art. 216 comma 12 del Codice stesso, che dispone << Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice **continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante**>>;

Dato atto che allo stato l'Albo dei Commissari non è stato ancora attivato dall'ANAC e che detto organismo entrerà in funzione, solo dopo il 15.04.2019;

Ritenuto , sulla base della generale competenza della Giunta Comunale in tema di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, fornire al R.U.P. Gregori (che riveste anche la funzione di responsabile della C.U.C.) , gli indirizzi necessari e sostanziare la **preventiva individuazione di regole di competenza e trasparenza di competenza della stazione appaltante**, richieste dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, per selezionare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 77 , i componenti della commissione (integralmente reperiti all'esterno della stazione appaltante) ;

Ritenuto opportuno, preliminarmente, considerato che l'esecuzione delle due distinte procedure di affidamento procede, sia dal punto di vista delle metodologie che delle tempistiche, che sia **formata un'unica commissione giudicatrice** di ambedue gli appalti, anche al fine di rendere omogeneo ed equanime l'approccio valutativo alle due procedure;

Dato atto che l'attuale Regolamento Comunale di Contabilità/Appalti e Contratti risulta approvato in data antecedente sia al D.Lgs. 50/2016, che al precedente D.Lgs. 163/2006 , e dunque **appare superato dall'entrata in vigore di tali norme** , che , specie per quanto riguarda il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni , hanno innovato il tema specifico,

Dato atto che il regolamento per il Funzionamento della CUC prevede , all'art. 7, che la nomina della commissione sia di competenza del **Responsabile della Centrale di Committenza e che** <<La Commissione di gara è composta dal Presidente (nella persona del Responsabile della Centrale di committenza) e da n. 2 componenti indicati dagli Enti convenzionati . Nel caso che il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione **sarà nominata ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006**>>

Dato altresì atto che gli atti regolamentari sopra indicati,in quanto facenti capo alla convenzione generale per l'istituzione della CUC approvata in Consiglio Comunale Delibera 39/2015, ed al Regolamento della CUC da ultimo approvato con Delibera GC 84/2016, costituiscono a propria volta atti di indirizzo generale sulle modalità di esperimento delle procedure;

Atteso che l'applicazione dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 , prevista nel Regolamento CUC, è caratterizzata senz'altro, essendo inserita in una norma di recepimento di direttive comunitarie, dalla sussistenza dei principi di trasparenza e competenza richiesti,

Dato atto che , nelle recenti modifiche apportate al Codice Contratti D.Lgs. 50/2016, è stato ulteriormente chiarito che , nella effettuazione di gara d'appalto di rilievo superiore alla soglia

comunitaria , quali quelle in oggetto, la commissione giudicatrice è composta integralmente da membri esterni;

Dato atto che l'art. 77 comma 4 prevede che << La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura>> imponendo una valutazione di eventuali conflittualità (sempre lo stesso comma dispone << I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta>>) tra le attività effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento nella fase di definizione dei Bandi , e la funzione che il medesimo avrebbe nella partecipazione alla commissione giudicatrice;

Atteso che la recente revisione dell'art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 afferma che 77, comma 4, (nella versione attuale) non riporta più la distinzione tra commissari e presidente ma si limita a precisare che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha assolto alle le funzioni di “seggio di gara” monocratico, con l'assistenza di testimoni , in quanto l'attività sopra detta si esplica in un mero riscontro della conformità della documentazione, senza alcuna valutazione o giudizio in ordine alla qualità delle offerte presentate;

Atteso che le gare in oggetto , sono attualmente in corso, e che si sono altamente rivelate estremamente onerose in termini di svolgimento della procedura, vanendo il Responsabile Unico del Procedimento dovuto esaminare , in coincidenza con altre gare pubbliche di identico oggetto ,circa 60 offerte da parte di concorrenti riuniti in RTP (con verifica di centinaia di Documenti di Gara Unici Europei-DGUE –e necessità di attivare procedure di soccorso istruttorio per circa l'80% delle domande di partecipazione);

Atteso che recenti pronuncie giurisprudenziali (vedasi C.d.S. (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre, n. 6082) hanno ribadito come l'assunta incompatibilità tra R.U.P. e commissione di gara sia non automatica ma da ricavare << dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente>> dove << per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario>>

Atteso che , nello specifico, avendo il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori , progettato gli atti di gara , con specifico riferimento alla determinazione dei criteri di valutazione delle offerte, sia inopportuno, potendo tale opzione presentare profili di difformità dal dettato normativo, **con riguardo allo specifico oggetto della gara , che lo stesso sia parte della commissione;**

Dato atto che la commissione giudicatrice delle offerte potrà essere formata , opportunamente da n° 3 esperti in possesso dei seguenti requisiti:

(art. 77 comma 2: la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, **esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto**) che possono essere scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: professionisti,

con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

Ritenuto opportuno dare direttiva al Responsabile Unico del Procedimento di nominare la commissione componendola di esperti reperiti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni o delle università ;

Atteso che le spese di funzionamento della commissione giudicatrice fanno capo alla stazione appaltante , ed in particolare trovano copertura , pro quota , suoi capitoli 2647-1 e 2647-2 del Bilancio Comunale;

Richiamata la generale competenza della Giunta in tema di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che nell'applicazione dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016, anche nella disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 12 del Codice, le Commissioni per l'aggiudicazione gara basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono formate interamente da membri esterni alla stazione appaltante;
3. di dare indirizzo al Responsabile Unico del Procedimento, affinché , nell'attuazione della disciplina nazionale, proceda alla nomina di **commissione giudicatrice** di cui all'art.77 del D.Lgs. 50/2016, costituita da n° 3 esperti dello specifico settore da selezionare , alternativamente , tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 (D.Lgs. 163/2006), ovvero professori universitari di ruolo;
4. di determinare, ai sensi dell'art. 216 comma 12, quali livelli di competenza minimi richiesti,alternativamente:
 - avere effettuato servizi tecnici , o valutato in istruttoria, o in fase di partecipazioni ad altre commissioni di gara , per lavori o progetti di pari complessità (secondo quanto stabilito dal DM 17.06.2016) ;
 - essere stati o essere titolari di cattedre o di ruoli di docenza presso istituti universitari, per corsi attinenti la progettazione di edilizia sanitaria , scolastica , pubblica, tecnica o tecnologia delle costruzioni o similari;
 - avere avuto od avere ruoli dirigenziali o apicali , nell'ambito di enti pubblici sovra comunali;
5. di dare facoltà, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Area CUC Gregori, di procedere alla nomina di un'unica commissione per l'aggiudicazione delle due gare;
6. di rendere la presente immediatamente eseguibile;

REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giuseppe Gregori

IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-02-2021 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 1665 del 26-02-2021.

ALBO PRET. N° 151

Lì 26-02-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 26-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
